

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3732

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 1999

Istituzione di una casa da gioco a Vittorio Veneto

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente in Italia sono operanti quattro case da gioco, meglio conosciute come casinò: Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent. Questi casinò sono stati istituiti in periodi che vanno tra il 1927 e il 1946, dopo di allora in Italia non si è consentita l'apertura di alcuna casa da gioco. In Europa le case da gioco legali sono complessivamente 644, oltre i due terzi delle quali sono localizzate nella parte occidentale del continente. Nella sola Francia sono aperti 137 casinò. Altri Paesi, come appunto la Francia, ma anche la Gran Bretagna, l'Austria e la Spagna si sono dotati da tempo di una legislazione che prevede la possibilità di aprire case da gioco, seppur con rigide regole di controllo. Risulta chiaro quindi che si debba arrivare a una generale revisione delle norme che vietano l'apertura delle case da gioco e a una disciplina organica della materia. Questo per consentire a quei cittadini che comunque non intendano rinunciare al gioco d'azzardo di poterlo fare in luoghi sicuri dove il controllo e gli accertamenti sono garantiti. Va oltretutto considerata la enorme potenzialità turistica di alcune zone, come ad esempio l'area trevigiana di Vittorio Veneto e del suo circondario, già sede di luoghi per cure termali, che con l'apertura di una casa da gioco vedrebbe rifiorire enormemente il settore turistico della Vallata e dell'intera Marca. In una zona che, oltretutto, trovandosi a meno di un'ora dal confine di Stato e quindi vicina ai numerosi casinò sloveni (n. 9), cechi (n. 40) e croati (n. 27) vede migrare all'estero ingenti capitali nelle case da gioco di quei Paesi. Si ri-

durrebbe, inoltre, il fenomeno del gioco clandestino, quasi sempre controllato dalla criminalità organizzata. Se, infatti, lo Stato italiano ricava dal gioco circa 15 mila miliardi ogni anno, le stime che si fanno per il gioco clandestino (bische, totonero e altro) sono pari al doppio delle cifre incassate ufficialmente. Non è, del resto, paventando il rischio di riciclaggio che si sconfigge la circolazione di denaro sporco. Restiamo convinti, anche per l'esperienza personalmente maturata in due legislature passate in Commissione antimafia, che il crimine va colpito nel momento della sua attuazione. Se anche, per ipotesi, fossimo bravissimi a bloccare in Italia tutti i fiumi e anche ogni piccolo rivolo del riciclaggio, ma non riuscissimo a fermare il crimine vero, avremmo soltanto una potente criminalità che sarebbe costretta a riciclare all'estero. Al danno si aggiungerebbe la beffa! Con l'apertura di un nuovo casinò a Vittorio Veneto si contribuirebbe alla formazione di nuova occupazione (attualmente vi sono oltre 2.500 persone impiegate nei quattro casinò italiani), senza necessità di grandi investimenti in strutture produttive ma, anzi, riutilizzando strutture che un tempo furono fastose e che ora sembrano abbandonate e destinate a diventare fatiscanti. Si avrebbe inoltre, come prevediamo nel disegno di legge, una ulteriore e importante fonte per nuove risorse per il comune di Vittorio Veneto, per l'intera provincia di Treviso e per la regione Veneto, soprattutto al fine della tutela ambientale e della conservazione e recupero del patrimonio artistico di questa regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della casa da gioco)

1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonchè di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).

2. La durata, in via sperimentale, è stabilita in cinque anni allo scopo di osservare, verificare e analizzare le conseguenze socio-economiche conseguenti all'apertura della nuova casa da gioco, al fine di consentire lo studio sulla possibilità di estendere l'autorizzazione all'apertura di altre case da gioco sul territorio della regione Veneto.

Art. 2.

(Esercizio della casa da gioco)

1. L'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Vittorio Veneto che può gestirlo direttamente, attraverso adeguate forme societarie, ovvero cederlo a terzi che abbiano una comprovata esperienza nel settore, operando in regime di concessione.

2. Il comune di Vittorio Veneto provvede ad emanare un regolamento contenente tra l'altro precise disposizioni in materia di trasparenza e di sicurezza, specie e tipologie di giochi ammessi, giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco, garanzia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

Art. 3.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune di Vittorio Veneto, può

disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco in caso di violazione delle disposizioni di legge o del regolamento relativo all'autorizzazione concessa, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o morale.

Art. 4.

(Rilascio della concessione)

1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco possono essere affidati in concessione dal comune di Vittorio Veneto attraverso una gara pubblica riservata alle società iscritte all'albo europeo delle case da gioco, secondo il capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno in ordine alle garanzie richieste, ai requisiti morali e professionali, alle percentuali di utile lordo a favore del concessionario, agli strumenti di attuazione, di verifica e di controllo, nonchè alle ipotesi di revoca della concessione.

2. La concessione è rilasciata dal comune di Vittorio Veneto al vincitore della gara previa sottoscrizione della convenzione che regola il rapporto per una durata massima di cinque anni, rinnovabile su richiesta alla scadenza.

3. Con la società concessionaria scelta deve essere stipulata una convenzione, sentita la regione Veneto, che contempli le prescrizioni e le cautele necessarie per la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività inerenti.

Art. 5.

(Ripartizione dei proventi)

1. La ripartizione dei proventi netti è stabilita nel modo seguente:

a) il 40 per cento al comune di Vittorio Veneto con vincolo di utilizzo per il recupero, il restauro e la straordinaria manutenzione dei beni culturali di proprietà del comune, ivi compresi musei, biblioteche,

pinacoteche e altri enti o i beni di preminente interesse storico, culturale e artistico;

b) il 40 per cento alla provincia di Treviso con vincolo di utilizzo per la realizzazione di attività sociali, sportive e culturali, nonchè per azioni mirate al recupero dell'ambiente, al miglioramento delle infrastrutture, nonchè alla promozione turistica dei comuni facenti parte della comunità montana;

c) il 20 per cento alla regione Veneto per lo sviluppo della promozione turistica di Vittorio Veneto e della «Marca trevigiana».

Art. 6.

(Controlli)

1. Il consiglio comunale di Vittorio Veneto delibera un apposito regolamento ed istituisce un servizio ispettivo per lo svolgimento dei controlli sulla casa da gioco nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno.

Art. 7.

(Disposizioni generali)

1. Agli effetti giuridici e della sorveglianza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori di anni diciotto, ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione Veneto, ai cittadini residenti nel comune di Vittorio Veneto o nei comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.

3. Alle case da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

